



**Paolo Biancone\***, **Silvana Secinaro\*\***, **Maha Radwan\*\*\***

(\*professore ordinario di Finanza Islamica, \*\* professore associato di Economia Aziendale, e \*\*\* professore a contratto di Advanced Accounting, nell'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management)

## Compatibilità della finanza islamica alla normativa italiana<sup>1</sup>

**SOMMARIO:** 1. Premessa - 2. Sharia compliant – 3. Murabah - 4. Ijarah - 5. Istisna'a - 6. Sukuk - 7. Conclusioni.

### 1 - Premessa

Quando si parla di finanza islamica si fa invece riferimento ai prodotti, ai servizi e alle prassi finanziarie “sharia compliant”, ovvero conformi alla Legge del Libro, il Corano (al Qur’àn). In altre parole a quell’offerta destinata ai fedeli, che nulla ha a che vedere con le regole di diritto internazionale con cui anche i grandi detentori di patrimoni nel mondo arabo si confrontano quotidianamente nella complessa dinamica degli scambi finanziari internazionali. Nel mondo islamico la finanza sharia compliant si affianca alla finanza tradizionale di matrice occidentale.

Nella religione musulmana il fedele è tenuto al rispetto di determinati valori, sia nella sfera pubblica che in quella privata. Si dice infatti che l’Islam sia una religione totalizzante, sebbene sia noto come esistano diverse gradazioni di applicazione dei precetti religiosi nei differenti paesi di matrice islamica.

### 2 - Sharia compliant

Anche la sfera economica, quindi, rientra pienamente tra le materie normate dal Libro. Alcuni versetti rivelati da Allah al Profeta Muhammad hanno ricaduta su temi economici, arricchiti nel quadro giuridico di riferimento da altre fonti del diritto islamico ovvero: gli Hadit (i detti del Profeta trasmessi prima oralmente e poi trascritti), la Sunna (la tradizione dettata dal ricordo

---

<sup>1</sup> Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce il testo della relazione tenuta in occasione dell’Incontro di studio organizzato dalla Prof.ssa Cristiana Cianitto dell’Università degli Studi di Milano sul tema “*Religioni e libertà economica. Tra norme di Dio e norme di Cesare*” (Milano, 29 novembre 2019).



delle opere e dei comportamenti del profeta e dei suoi primi seguaci) e infine il Fiqh, la giurisprudenza islamica dettata dall'interpretazione dottrinale delle diverse scuole giuridiche.

L'insieme di queste norme inquadrano i principi della finanza islamica, ovvero di tutte quelle transazioni che non infrangono i principi della Sharia, ma che allo stesso tempo permettono e incoraggiano l'investimento come fonte di crescita ed equa redistribuzione della ricchezza, in un ambito che vede al centro il lavoro e ammette e incoraggia la proprietà privata<sup>2,3</sup>. Ulteriori differenze provengono da alcuni importanti principi e divieti legati alla visione islamica del denaro, strumento percepito come mezzo e non come fine<sup>4,5</sup>. Esso può essere infatti tenuto fermo sul conto (in modalità di accumulo e riserva), salvo venire pesantemente tassato<sup>6</sup>.

L'Italia non conosce iniziative significative nel campo della finanza islamica, nonostante il fatto che ospiti circa un milione e mezzo di musulmani, che rappresentano il 32,9% popolazione straniera residente e quasi il quattro per cento dell'intera popolazione nazionale<sup>7</sup>. L'interesse al 'mondo islamico' è sotto tre distinti profili:

- a) l'offerta in Italia di prodotti e servizi finanziari islamici;
- b) la raccolta di capitali presso soggetti islamici da parte di emittenti e intermediari italiani e mediante l'utilizzo di prodotti di finanza convenzionale ma col rispetto delle regole proprie della finanza islamica;
- c) gli investimenti effettuati in Italia da soggetti appartenenti al mondo islamico secondo regole di finanza convenzionale<sup>8</sup>.

Siamo ben consapevoli che la disciplina delle attività finanziarie poggia nel nostro Paese (così come negli altri a "finanza convenzionale") su un insieme di regole di natura oggettiva, che prescinde dalla connotazione

---

<sup>2</sup> **M. d'ARIENZO**, *I fondamenti religiosi della finanza islamica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), luglio 2012.

<sup>3</sup> **P. BIANCONE**, *Il bilancio della banca islamica e la rappresentazione dei principali contratti finanziari*, FrancoAngeli, Milano, 2012.

<sup>4</sup> **P. BIANCONE, M. RADWAN**, *Social finance and financing social enterprises: an Islamic finance prospective*, in *European Journal of Islamic Finance*, 2019.

<sup>5</sup> **J.R. PRESLEY, J.G. SESSIONS**, *Islamic economics: the emergence of a new paradigm*, in *The Economic Journal*, 104 (May), 1994, pp. 584-596.

<sup>6</sup> **G. FORTE, M. MAURI, F. MIGLIETTA**, *La gestione del risparmio nella finanza islamica*, in *Banca Impresa Società*, XXX, .2, 2011, pp. 261-296.

<sup>7</sup> **M. GRADOLI, M.C. DE LA ORDEN, P. SÁNCHEZ**, *Vie d'inclusione dei musulmani in Europa: marketing halal e banca islamica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 2016.

<sup>8</sup> **M. RADWAN**, *Adoption of Unconventional Financial Institutions: A European Perspective*, Giappichelli, Torino, 2019.



etica o religiosa delle attività imprenditoriali, nonché dal settore di appartenenza delle stesse; regole il cui obiettivo è garantire la prudente gestione del singolo intermediario e la stabilità e la trasparenza del sistema insieme alla correttezza dei comportamenti dei singoli operatori, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale e della parità concorrenziale tra operatori<sup>9</sup>. Al tempo stesso è importante sottolineare che i Paesi europei che hanno avuto modo di confrontarsi con i principi della Finanza Islamica (Inghilterra, Francia, Germania, Olanda e Irlanda), hanno sempre avuto modo di affermare che tutte le imprese (siano esse a connotazione islamica o meno) che operano in paesi in cui vigono i principi di finanza convenzionale sono soggette ai medesimi requisiti e ciò indipendentemente dal loro paese d'origine, dal settore nel quale sono specializzate o dai loro principi religiosi. Tale concetto è sostanzialmente riassumibile nella frase, più volte utilizzata dalla inglese Financial Services Authority ("FSA") "no obstacles, but no special favours"<sup>10</sup>.

In quest'ottica occorre considerare che la caratteristica peculiare del sistema economico-finanziario islamico è la necessaria presenza all'interno delle istituzioni finanziarie dello Shari'ah Supervisory Board (o, più semplicemente, "Shari'ah Board" o, anche, "Shari'ah Committee"), ossia di un consiglio di esperti di diritto islamico che provvede a vigilare (dal punto di vista religioso) affinché l'attività posta in essere dall'istituto stesso e i contratti, prodotti, servizi e operazioni stipulati, offerti e strutturati, siano conformi alla Shari'ah<sup>11</sup>. Gli Shari'ah board in genere sono composti da un numero variabile di membri (da tre a sette), che possono essere sia fuqaha (jurisprudentes) che ulama (dottori in shari'ah). Se necessario il Consiglio, per svolgere al meglio i propri compiti, può avvalersi di pareri di esperti esterni in materia economica, finanziaria, bancaria, di sviluppo dei prodotti, etc.

Caratteristica degli Shari'ah board è la loro autonomia sia rispetto agli istituti e agli organi cui rendono i propri servizi<sup>12</sup>, sia rispetto alle interpretazioni date alla

Le quattro principali funzioni dello Shari'ah board sono:

---

<sup>9</sup> S. SECINARO, *Equity crowdfunding Sharia compliant*, Giappichelli, Torino, 2017.

<sup>10</sup> R. WILSON, *Challenges and opportunities for Islamic banking and finance in the West: the United Kingdom experience*, in *Thunderbird International Business Review*, vol. 41, 4-5, 1999, pp. 421-444.

<sup>11</sup> M. RADWAN, *Adoption of Unconventional Financial Institutions*, cit.

<sup>12</sup> P. BIANCONE, S. SECINARO, *The equity crowdfunding Italy: a model Sharia compliant*, in *European Journal of Islamic Finance*, 2016, 5 (June).



1. la certificazione della conformità alla Shari'ah dei prodotti realizzati dall'impresa,  
dei servizi resi e dei contratti conclusi;
2. il controllo sul rispetto delle regole religiose da parte dell'impresa;
3. l'audit (sempre in materia di Shari'ah Law);
4. la consulenza prestata a favore del management.

E ancora, La materia è regolata da pochi chiari principi e divieti:

- il divieto di percepire un tasso di interesse (ribà)
- il principio della condivisione del rischio e del rendimento;
- il divieto di speculare (maysir);
- il divieto di introdurre elementi di incertezza nei contratti (ghàrar);
- il divieto di investire e commerciare in beni o attività proibite (haram)<sup>13, 14, 15</sup> ;

I principali prodotti finanziari non bancari islamici sono raggruppabili nelle seguenti quattro grandi categorie:

1. mubaraha;
2. Ijarah;
3. istisna'a;
4. sukuk (o certificati islamici).

I prodotti di finanza islamica sono assai compatibili con il sistema dei prodotti finanziari tradizionali, salvo alcuni accorgimenti di natura etica (l'introduzione dell'advisory board) e fiscale (per evitare la doppia tassazione di alcune operazioni di finanza islamica), che migliorerebbero l'attrattività nel mercato<sup>16</sup>.

La buona notizia è che non esiste alcun problema di compatibilità tra i principi fondamentali della regolamentazione dei mercati e i prodotti o servizi finanziari Islamici: non occorre formulare alcuna regola specifica a tale riguardo in quanto gli obiettivi e i principi in tema di regolamentazione dei mercati finanziari possono trovare applicazione anche nei confronti della finanza islamica. Sono sufficienti alcuni accorgimenti: l'inclusione dell'Advisor board e l'introduzione di normative fiscali compatibili e non penalizzanti in termini di doppia tassazione<sup>17</sup>.

---

<sup>13</sup> J.Y. MOISSERON, B.L. MOSCHETTO, F. TEULON, *Islamic Finance: A Review of the Literature*, in *The International Business & Economics Research Journal*, 14, no. 5, 2015.

<sup>14</sup> Z. IQBAL, A. MIRAKHOR. *An introduction to Islamic Finance. Theory and practice*, second edition, John Wiley & Sons, Chichester, 2011.

<sup>15</sup> Z. IQBALI, *Islamic financial systems*, in *Finance and Development*, 34, 1997, p.42-45.

<sup>16</sup> S. ALVARO, *La finanza islamica nel contesto giuridico ed economico italiano*, in *Quaderni di ricerca giuridica Consob*, 6, 2014, pp. 1-68.

<sup>17</sup> M. RADWAN, *Adoption of Unconventional Financial Institutions*, cit.




Il presente studio mira a individuare le modifiche normative attuabili per renderle compatibili con l'applicabilità dei contratti tipici di finanza islamica.

### 3 - Murabaha

Si rende applicabile in Italia il contratto di Murabaha, modificando l'articolo 15 del DPR n. 601 del 1973, integrandolo al paragrafo 1 nel seguente modo:

*“Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, ivi comprese le operazioni articolate in due successivi contratti, il primo di compravendita ai sensi dell'articolo 1470 del codice civile, ovvero di appalto, ai sensi dell'articolo 1655 del Codice Civile, e il secondo avente natura di compravendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, attraverso la quale l'istituto di credito vende un bene reale con regolamento differito a un prezzo pari al costo originario maggiorato di un margine prestabilito e le operazioni di rent to buy compiute con l'intermediazione delle banche [...].*

Si introduce così il contratto di murabaha



1. Il cliente della banca si accorda con un suo fornitore per acquistare un bene a un dato prezzo;



2. il cliente e la banca stipulano un murabaha in cui sono stabiliti P (prezzo di acquisto per contanti dal fornitore) e K (margine di profitto della banca);

3. e 4. la banca paga il bene al fornitore (al prezzo P) e questi gli consegna il bene;

5 la banca consegna il bene al cliente, ma se ne riserva la proprietà;

6 alla scadenza il cliente paga il bene al prezzo P+K e ne diviene proprietario<sup>18, 19, 20</sup>.

In assenza della norma, l'operazione sarebbe assoggettata a doppia imposta di registro 9% per la banca più l'imposta di registro per il compratore finale, rendendola fiscalmente poco vantaggiosa. L'emendamento elimina la duplicazione, utilizzando la fattispecie già prevista per il rent to buy. Così facendo si rende utilizzabile un contratto di acquisto con finanziamento (chiamato Murabaha), che potrà seguire la disciplina fiscale dell'imposta sostitutiva così come prevista nell'articolo 17 del DPR n. 601 del 1973.

#### 4 - Contratto di Ijarah

Si introduce l'applicabilità di Italia del contratto di ijarah, modificando l'articolo 54, secondo comma, del DPR n. 917 del 1986 (Tuir), integrato nel seguente modo:

**“Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, ancorché acquisiti con una operazione in cui l'istituto di credito compra, su richiesta del cliente, un determinato bene dal fornitore e lo cede in locazione al cliente a fronte del pagamento periodico di canone calcolato in base al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni [...]”.**

**Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, compresi i beni acquisiti con una operazione in cui l'istituto di credito compra, su richiesta del cliente, un determinato bene dal fornitore e lo cede in locazione al cliente a**

---

<sup>18</sup> P. BIANCONE, *La Banca Islamica*, Giappichelli, Torino, 2017.

<sup>19</sup> B. KETTELL, *Introduction to Islamic banking and finance*, John Wiley & Sons, Chichester, 2011.


<sup>20</sup> S. ABDUL-KHALIQ, *Comparison study of Murabaha and Istisnaa in Islamic banking in Jordan*, in *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 2014, pp. 603-612.



fronte del pagamento periodico di canone calcolato in base al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164, primo comma, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo.

La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, **compresi i beni acquisiti con una operazione in cui l'istituto di credito compra, su richiesta del cliente, un determinato bene dal fornitore e lo cede in locazione al cliente a fronte del pagamento periodico di canone calcolato in base al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito**, è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni ...

Il contratto di ijarah si esplica come segue.



1) Il cliente contatta un fornitore e identifica un automezzo che vuole prendere in locazione.

2) Il cliente seleziona la banca islamica. Viene stipulato un accordo in cui la banca si impegna ad acquistare il mezzo e il cliente promette di prendere in leasing Ijara il bene da quel momento in avanti.

3) La banca islamica acquista il veicolo dal fornitore secondo l'ordine del cliente. La proprietà viene trasferita alla banca.

4) La banca affitta il veicolo al cliente per il suo utilizzo a un tasso concordato per uno specifico periodo di tempo.

5) Il cliente paga un canone di locazione mensile alla banca per un periodo di tempo definito.



Il cliente si impegna anche a pagare per la tassa di circolazione, copertura assicurativa e la manutenzione.

6) Al termine del periodo, il cliente riceve il mezzo come forma di gratuità (hiba regalo). La proprietà del mezzo viene trasferita al cliente in un contratto separato<sup>21, 22, 23</sup>.

In assenza della norma, l'operazione è comunque praticabile, in quanto riconducibile a operazione di finanziamento soggetto a interessi. Tuttavia l'emendamento assimila il trattamento del mark up al trattamento degli interessi e rende fiscalmente deducibili i canoni sulla base dell'ammortamento. Il contratto è di fatto un contratto di leasing che la finanza islamica chiama contratto di ijarah.

## 5 - Il contratto Istisna'a

Per la fattispecie del contratto Istisna'a occorre una modifica dell'Articolo 44, primo comma, lettera h, del DPR n. 917 del 1986 (Tuir) nel seguente modo:

**“gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, ivi compresi il margine corrisposto da operazioni articolate in due successivi contratti, il primo di compravendita ai sensi dell'articolo 1470 del codice civile, ovvero di appalto, ai sensi dell'articolo 1655 del Codice Civile, e il secondo avente natura di compravendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, attraverso la quale l'istituto di credito vende un bene reale con regolamento differito a un prezzo pari al costo originario maggiorato di un margine prestabilito, da operazioni in cui l'istituto di credito compra, su richiesta del cliente, un determinato bene dal fornitore e lo cede in locazione al cliente a fronte del pagamento periodico di canone calcolato in base al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito, da operazioni articolate in due successivi contratti di compravendita poste in essere per finanziare la produzione o la costruzione di beni, in cui la banca rivende il bene ultimato verso il corrispettivo di un margine prestabilito, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.**

---

<sup>21</sup> P. BIANCONE, *La Banca Islamica*, cit.


<sup>22</sup> S.S. BINTAWIM, *Performance analysis of Islamic banking: Some evidence from Saudi Arabian banking Sector*, in *Dissertations Ritsumeikan Asia Pacific University*, 2011.

<sup>23</sup> F. ZAFAR, *Ijarah contract: a practical dilemma*, in *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2012.





In questo modo si assimila il trattamento fiscale del mark up (margine), che viene originato da operazioni di finanziamento costituite da costruzione e successiva alienazione del bene (istisna), acquisto e successiva rivendita del bene (murabaha) e leasing (ijarah) al trattamento degli interessi, rendendo chiaro l'approccio in sede di assoggettamento a imposta<sup>24, 25, 26</sup>.



<sup>24</sup> P. BIANCONE, *La Banca Islamica*, cit.

<sup>25</sup> L.M. ALGAOUD, M.K. LEWIS, *Islamic critique of conventional financing*, in *Handbook of Islamic Banking*, 38, 2007.

<sup>26</sup> M. OBAIDULLAH. *Islamic financial services*, Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University, Jeddah, 2005.



In assenza le operazioni di murabaha, ijarah e istisna'a non avrebbero una normativa specifica sul trattamento fiscale del reddito generato

La modifica siffatta comporterebbe che il margine delle operazioni di murabaha, ijarah e istisna'a costituisce reddito di capitale.

Inoltre, occorrere la modifica dell'articolo 10, primo comma, DPR n. 633 del 1972 nel modo seguente:

1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta; **le operazioni articolate in due successivi contratti, il primo di compravendita ai sensi dell'articolo 1470 del codice civile, ovvero di appalto, ai sensi dell'articolo 1655 del Codice Civile, e il secondo avente natura di compravendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, attraverso la quale l'istituto di credito vende un bene reale con regolamento differito a un prezzo pari al costo originario maggiorato di un margine prestabilito, da operazioni in cui l'istituto di credito compra, su richiesta del cliente, un determinato bene dal fornitore e lo cede in locazione al cliente a fronte del pagamento periodico di canone calcolato in base al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito, da operazioni articolate in due successivi contratti di compravendita poste in essere per finanziare la produzione o la costruzione di beni, in cui la banca rivende il bene ultimato verso il corrispettivo di un margine prestabilito.**

In questo modo si normerebbe il trattamento fiscale ai fini ai Iva del mark up (margine), che viene originato da operazioni di finanziamento costituite da costruzione e successiva alienazione del bene (istisna), acquisto e successiva rivendita del bene (murabaha) e leasing (ijarah) al trattamento degli interessi e quindi esenti IVA.

1. I sukuk

Occorre la modifica dell'articolo 44, lettera b, DPR n. 917 del 1986 nel modo seguente

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, **ivi compresi operazioni in cui il soggetto cede determinati beni a una società veicolo con il contestuale impegno a riacquisirne la**



**disponibilità materiale mediante locazione finanziaria**, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa.

Si introdurrebbe l'applicabilità dei sukuk, certificati di partecipazione rappresentativi di quote di proprietà indivisa su un patrimonio costituito da beni materiali<sup>27</sup>. Tali strumenti per essere emessi in Italia devono considerarsi assimilati alle obbligazioni. Le figure coinvolte sono tre:

- l'originator, che è il soggetto che ha bisogno di liquidità e cede determinati asset allo Special Purpose Vehicle (SPV):
- lo Special Purpose Vehicle, che emette dei certificati che verranno sottoscritti dagli investitori;
- gli investitori, che diventano proprietari *pro quota* degli asset e l'Spv stipulerà un contratto con l'Originator per permettergli l'utilizzo del bene<sup>28</sup>,<sup>29</sup>,<sup>30</sup>

In assenza della normativa, l'operazione Sukuk non può essere praticata per la mancanza di inquadramento fiscale.

Si statuisce così che ai Sukuk si applica la normativa fiscale ordinaria prevista dal Tuir assimilata alle obbligazioni

A completamento, occorre la modifica dell'articolo 3 del DPR n. 633 del 72 nel seguente modo:

1) L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, **ivi compreso sulle prestazioni relative a operazioni in cui il soggetto cede determinati beni a una società veicolo con il contestuale impegno a riacquisirne la disponibilità materiale mediante locazione finanziaria, laddove il soggetto cedente riveste anche il ruolo di agente incaricato.**

L'assenza di norma sull'assoggettamento fiscale delle prestazioni dell'originator renderebbero impraticabili i sukuk.

La modifica statuirebbe, quindi, l'assoggettamento a Iva delle prestazioni dell'originator nei Sukuk. Si precisa che le prestazioni della SPV rientrano nelle previsioni di cui all'art. 10, primo comma, numero 1, DPR n.

---

<sup>27</sup> P. BIANCONE, M. RADWAN, *Sharia-Compliant financing for public utility infrastructure, Utilities Policy*, 2018. p. 88- 94.

<sup>28</sup> MT. USMANI. *Sukuk and their contemporary applications. In: Translated from the original Arabic by Sheikh Yusuf Talal DeLorenzo, AAOIFI Shari'a Council meeting, Saudi Arabia*. 2007.

<sup>29</sup> R. WILSON. *Innovation in the structuring of Islamic sukuk securities. Humanomics*, 2008.

<sup>30</sup> C. J. GODLEWSKI, R. TURK-ARISS, L. WEILL. *Sukuk vs. conventional bonds: A stock market perspective. Journal of Comparative Economics*, 2013, 41.3: p: 745-761.



633 del 1972; mentre la remunerazione percepita dagli investitori deve essere qualificata come rendimento finanziario *ex art.* 26 DPR n. 600 del 1973.

## 6 - Conclusioni

Il presente studio dimostra che l'impianto normativo italiano è compatibile con la contrattualistica principale della finanza islamica. Il principio dell'autonomia contrattuale vigente nel nostro ordinamento consente di siglare contratti atipici che abbiano le caratteristiche essenziali. Accanto a queste, le norme fiscali avvalorano le fattispecie contrattuali sottoponendole a disciplina tributaria e impositiva. La nostra normativa con minime modifiche, non propriamente modificative, ma integrative e inclusive, consentirebbe di ampliare le opportunità di mercato e sviluppo degli agenti economici. La tematica in Italia è ancora poco conosciuta; al contrario, molti player europei hanno dato vita a islamic windows, ovvero società "gemelle" strutturate in modalità "sharia compliant", in grado di offrire sia in Europa che nei paesi islamici servizi conformi alla legge islamica.